

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 11 febbraio 2022, n. 31  
**PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla richiesta di **VERIFICA DI COMPATIBILITA'** ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento presentata dal Comune di Ginosa (Ta) a seguito dell'istanza della società "Società Cooperativa Civiltà Futura" per una RSA non autosufficienti - mantenimento demenze di tipo B di n. 2 pl di cui al R.R. 4/2019, denominata "RSA Residenza Villa Genusia" sita nel Comune di Ginosa alla Via Vito Castria n.1- ASL TA.

#### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 "*Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta*"

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il "*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti*".

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata

in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)

4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'**autorizzazione alla realizzazione** le strutture:

*1.2.4 : "Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza"*

Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto 1.2.4. le RSA ed il Centro diurno non autosufficienti, di cui al RR 4 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

*1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*

*2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".*

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

*7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;*

*8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:*

*a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;*

*b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;*

*9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;*

*10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per*

*trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."*

Ai sensi del RR 4 del 2019 (*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti*) (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere requisiti di seguito indicati:

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane
- 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento – nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza

Con pec trasmessa il 30.01.2020 il Comune di Ginosa (Ta), a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda REA - 5 allegato alla D.G.R n. 2153 del 25/11/2019 dal Sig. Francesco Castria, in qualità di legale rappresentante della società cooperativa Civiltà Futura – PI 02567920737 - con sede in Marina di Ginosa alla Via Vito Castria n.1, ha chiesto **l'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento** finalizzata alla verifica della compatibilità al fabbisogno regionale una struttura residenziale Rsa di mantenimento demenze – tipo B, da realizzare nel Comune di Marina di Ginosa alla via Vito Castria n. 1, denominata "*RSA Residenza Villa Genusia*" di **n. 2 posti letto**, relativi alla seguente tipologia di assistenza:

- *RSA di mantenimento demenze tipo B – RR. 4/2019 di n.2 posti letto.*

Tale richiesta rientra nel I bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una RSA o centro diurno per soggetti non autosufficienti già esistente o altra struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale (allegato Rea 5 della DGR 2153/2019);
- Documento d'identità e tessera sanitaria del Sig. Francesco Castria, in qualità di legale rappresentante della struttura;
- Rep. n. 34847 Racc. n. 14123 Compravendita;
- Allegato A al n.Rep. 34847 al n. Racc 14123 Verbale del Consiglio di amministrazione del 5 giugno 2006;
- Allegato B al n° Rep. 34847 al n° Racc. 14123 Verbale del Consiglio di Amministrazione – Seduta del 22 novembre 2007;
- Allegato C al n° Rep. 34847 al n° Racc. 14123 Certificato di destinazione urbanistica –Città di Ginosa – Provincia di Taranto;

- Rep. n. 38733 Racc. n. 16762 Compravendita, Registrato a Taranto in data 27.03.2009 al n. 2712;
- Allegato A al n° Rep. 38733 al n° Racc. 16762 Verbale del Consiglio di Amministrazione – Seduta del 20 agosto 2008;
- Allegato B al n° Rep. 38733 al n° Racc. 16762 Certificato di destinazione urbanistica –Città di Ginosa – Provincia di Taranto;
- Decreto di esproprio n. 06/2009;
- Allegato 01 Elabor. 001 Elaborati grafici dello Stato di fatto – Inquadramento territoriale;
- Allegato 01 Elabor. 002 Planimetria con sistemazioni esterne delle opere;
- Allegato 01 Elabor. 003 Pianta piano terra;
- Allegato 01 Elabor. 004 Pianta piano primo;
- Allegato 01 Elabor. 005 Pianta piano secondo;
- Allegato 02 Elabor. 001 Elaborati descrittivi delle modifiche – Pianta del nucleo Alzheimer con evidenziate le modifiche previste;
- Relazione generale illustrativa;
- Elenco dei parametri di valutazione DGR n. 2037/2013;
- Dichiarazione del 29.01.2020 del Sig. Francesco Castria, secondo cui in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione generale, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della DGR n.2037/2013;
- Prot. n. 1574 del 22.01.2019 ad oggetto *“Richiesta parere di compatibilità, ai sensi della L.R. n.9/2017, per intervento finalizzato ad incremento di n. 2 ulteriori posti letto del nucleo RSA Alzheimer presso la “Residenza Villa Genusia” in Marina di Ginosa”*;
- Prot. n. 9383 P.di C. n.16 Pratica Edilizia n. 9/2006 Permesso di Costruire;
- Prot. n. 125422 del 6/05/2010 Denuncia di Inizio Attività;

Con DD n.355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I bimestre”* in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 sono stati fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di *“posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti”* ovvero di *“fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto”*.

Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti. Si provvedeva, altresì, ad approvare i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I -V bimestre, al periodo VI-X e così via.

Con nota prot. n. AOO183/1210 del 25.01.2021 è stata notificata la DD n. 355/2020, nella quale si riportava la seguente dicitura *“Istanza non ammissibile in quanto non è possibile la condivisione di spazi tra strutture aventi setting assistenziali differenti (Rsa e centro diurno non autosufficienti)”*, al legale rappresentante della società cooperativa Civiltà Futura e per conoscenza al Comune di Marina di Ginosa, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali.

Con DD 29 del 9/02/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE”* si procedeva ad apportare modifiche all’Allegato 3 della DD 355 del 2020 *“Elenco Istanze distretti in esubero”* - Rsa non autosufficienti nel Dss

Ginosa – Istante Società Cooperativa Civiltà Futura, poiché per mero refuso, nello spazio relativo a note/motivazioni corrispondente all'istanza, presentata dalla Società Cooperativa Civiltà Futura si riportava la seguente dicitura *“Istanza non ammissibile in quanto non è possibile la condivisione di spazi tra strutture aventi setting assistenziali differenti (Rsa e centro diurno non autosufficienti)”* e si procedeva a sostituirlo con il presente *“richiesta di integrazione documentale”*, poiché la struttura aveva delle difformità per le quali era ammissibile la richiesta di integrazione e/o chiarimenti.

Con nota prot. AOO183\_002184 del 09/02/2021 è stata notificata la DD 29/2021 al legale rappresentante della società cooperativa Civiltà Futura e per conoscenza al Comune di Marina di Ginosa e, al contempo, è stata richiesta integrazione documentale al legale rappresentante della struttura, da trasmettere, entro e non oltre 10 giorni dalla predetta comunicazione, in merito alle carenze rilevate nella scheda di valutazione notificata con nota prot. n. 1210 del 25/01/2021, al fine di valutarne l'eventuale sanabilità. Inoltre, si rammentava che, come previsto dalla DD 355/2020 su tale istanza ricadente in un distretto in esubero, *“ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell'istruttoria da effettuarsi non sono dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero, la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020”*.

In riscontro alla surriferita nota AOO183\_002184 del 09/02/2021, il Comune di Ginosa, con pec del 16 febbraio 2021, acquisita al prot. n. AOO183/0002879 del 18.02.2021 di questo Ente, trasmetteva la seguente documentazione:

- Nota prot. n. 1574 del 22.01.2019 nella quale il Comune di Ginosa (provincia di Taranto) *“comunica che l'intera struttura è stata realizzata in conformità, in ultimo, al Permesso di Costruire n. 16 del 04/05/2010, Denuncia Inizio Attività del 06/05/2010 prot. n. 12542, e dichiarata agibile in data 13/07/2010”*;
- Nota prot. n. 4872 del 16.02.2021, nella quale il Comune di Ginosa ha confermato e comunicato quanto già dichiarato con nota prot. n. 1574 del 22/01/2019 in merito alla *conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia*.

Con pec del 18.02.2021, acquisita al prot.n. AOO183/0002992 del 22.02.2021 di questo Ente, la società cooperativa Civiltà Futura trasmetteva allo scrivente Servizio, chiarimenti ed integrazione documentale in merito alle carenze riscontrate, al fine di valutarne l'eventuale sanabilità, allegando la seguente documentazione:

- Nota del 18.02.2021 ad oggetto *“Civiltà Futura Società Cooperativa Sociale – Istanza di Autorizzazione alla realizzazione di n. 2 ulteriori posti di RSA di mantenimento demenze – tipo b- Integrazione documentale in riscontro alla nota prot. AOO183/2184 del 9/02/2021 e nota prot. AOO183/1210 del 25/1/2021”*;
- Note del Comune di Ginosa (Ta) prot. n. 1574 del 22.01.2019 e prot. n. 4872 del 16.02.2021 in merito alla *conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia* (All. A-1);
- Elaborato planimetrico con indicazione dell'ubicazione della camera ardente (all. B-1); Elaborato planimetrico relativo ai locali tecnologici (all.B-2); Foto dalla quale si evince la presenza di corrimano lungo i corridoi e sulle scale di accesso (All. C-1);

Con DD n. 210 del 20.07.2021 avente ad oggetto *“Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n.4, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di TARANTO - Ricognizione posti residui”*, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V, provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti. Si provvedeva, altresì, ad approvare i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I -V bimestre, al periodo VI-X e così via.

Con nota prot. AOO183\_0012024 del 29/07/2021 è stata notificata, al legale rappresentante della società Cooperativa Civiltà Futura, la DD 210/2021 ed il relativo allegato 2 riportante l'assegnazione dei posti alle istanze pervenute nei distretti in esubero, tenuto conto che l'istanza de qua ricade nell'ipotesi di cui al punto 5 di cui alla DD 355/2020 "5.Criteri di selezione delle istanze nell'ipotesi di concorso e fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesti."

Dall'istruttoria eseguita e riportata nelle DD 29/2021 e DD 210/2021 e tenuto conto dell'integrazione documentale acquisita agli atti, si evince che la struttura ha i requisiti previsti dal R.R. 4/2019 per ulteriori n. 2 posti letto di una Rsa di mantenimento di tipo B e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.

Tanto considerato

Si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Ginosa (Ta) in relazione all'istanza della società cooperativa Civiltà Futura per l'**autorizzazione alla realizzazione per ampliamento** di una RSA di mantenimento demenze - tipo B di cui al R.R. n. 4/2019 di **n. 2 posti letto**, denominata "RSA Residenza Villa Genusia" sita nel Comune di Marina di Ginosa (Ta) alla via Vito Castria n. 1; e con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società cooperativa Civiltà Futura e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. la società cooperativa Civiltà Futura è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 30.01.2020, dalla documentazione integrativa del 18.02.2021 inviata via pec allo scrivente Servizio e acquisita al prot.n. AOO183/0002992 del 22.02.2021 di questo Ente ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Marina di Ginosa (Ta), dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società cooperativa Civiltà Futura alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di *n. 2 posti letto di RSA di mantenimento demenze tipo B – RR 4/2019*, si rinvia all' art. 7.3.4 del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

#### **D E T E R M I N A**

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Ginosa (Ta) in relazione all'istanza della società cooperativa Civiltà Futura per **l'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento** di una RSA di mantenimento demenze - tipo B di cui al R.R. n. 4/2019 di **n. 2 posti letto**, denominata "*RSA Residenza Villa Genusia*" sita nel Comune di Marina di Ginosa (Ta) alla via Vito Castria n. 1 e con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società cooperativa Civiltà Futura e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. la società cooperativa Civiltà Futura è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio

in data 30.01.2020, dalla documentazione integrativa del 18.02.2021 inviata via pec allo scrivente Servizio e acquisita al prot.n. AOO183/0002992 del 22.02.2021 di questo Ente ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;

- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Marina di Ginosa (Ta), dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società cooperativa Civiltà Futura alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
  - v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di *n. 2 posti letto di RSA di mantenimento demenze tipo B – RR 4/2019*, si rinvia all' art. 7.3.4 del R.R. n. 4/2019;
  - vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.
- di notificare il presente provvedimento:
    - al Comune di Marina di Ginosa ([servizisociali.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizisociali.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it)/[sue.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it](mailto:sue.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it));
    - alla società cooperativa Civiltà Futura, in persona del suo legale rappresentante ([civiltafutura.villagenusia@pec.it](mailto:civiltafutura.villagenusia@pec.it))

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul BURP;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente ad Interim della Sezione SGO**

(Nicola Lopane)